



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone	Presidente
Dott.ssa Vera Colella	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al P.U. 6-1/2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 29 febbraio 2024 da:

CLAUDIA UBALDI e GIOACCHINO SCIPIONI, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Christian Boccioletti;

RICORRENTI

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29 febbraio 2024, Gioacchino Scipioni e Claudia Ubaldi hanno chiesto l'accesso alla liquidazione controllata dei beni in qualità di consumatori, sostenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un monte debitorio pari ad €226.997,83, di cui il debito principale, pari ad €150.000,00, deriva da una somma presa a mutuo da BCC di Pergola, il cui



credito oggi è di titolarità di DoValue. I ricorrenti hanno inoltre rilevato di avere la proprietà della sola casa coniugale del valore di €97.000,00 e che solo lo Scipioni è titolare di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di €14.950,00 netti annui, mentre la Ubaldi non svolge alcuna attività lavorativa.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 20 dicembre 2023, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo e precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo i ricorrenti in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questi essere sottoposti alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione di sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.

Stando a quanto affermato dall'O.c.c., lo Scipioni ha contratto tutti i suoi debiti esclusivamente in qualità di consumatore, mentre la Ubaldi ha esercitato attività di impresa in forma individuale sino al 17 aprile 2012, data in cui vi è stata la cancellazione dal Registro delle Imprese. Attualmente il ricorrente è dipendente a tempo pieno ed indeterminato della CFR Trasporti, mentre la ricorrente svolge esclusivamente prestazioni occasionali in un'attività di ristorazione.

La situazione di sovraindebitamento ha trovato la sua genesi negli anni 2011-2012, quando lo Scipioni ha perso il lavoro, determinando una rilevante contrazione del reddito del nucleo familiare; negli stessi anni, la Ubaldi si è vista costretta a cessare la propria attività cinematografica, in quanto non più redditizia, maturando di conseguenza posizioni debitorie personali, a cui si è aggiunta la dazione di ipoteca per l'acquisto dell'abitazione familiare nel 2006. I debiti scaduti e non pagati contratti dallo Scipioni ammontano ad €224.905,61, a fronte di un patrimonio personale di €75.166,66 costituito principalmente dalla quota del 50% della casa familiare (pari ad €48.500,00) e dalla quota di 1/3 di altra abitazione (pari ad €26.666,66), intestata al defunto padre e per cui non c'è ancora stata accettazione di eredità. In relazione alla posizione della Ubaldi, i debiti scaduti e non pagati ammontano ad €40.640,39, principalmente dovuti a pendenze fiscali e spese di procedura, a fronte di un patrimonio personale costituito solo dal 50% dell'abitazione familiare (pari ad €48.500,00). L'accesso alle banche dati da parte dell'O.c.c. ha permesso di accertare che Gioacchino Scipioni ha una



posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione pari a complessivi €23.797,25, mentre quella di Claudia Ubaldi è pari ad €23.007,75.

I coniugi ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare in €23.820,00 annuali, ossia €1.985,00 mensili (di cui possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, le spese per energia elettrica e gas di €150,00, le spese per gasolio di €800,00 e le spese di affitto per €260,00); va sottolineato che le spese mediche, quantificate in €105,00 mensili, sono dovute principalmente alle patologie della Ubaldi, a cui è stata anche riconosciuta una pensione di invalidità di €313,91 mensili. La relazione dell'O.c.c. esamina puntualmente tutte le voci di spesa indicate dai ricorrenti e ne accerta l'assoluta congruità, rilevando altresì che queste sono quantificate per un valore inferiore rispetto all'indice I.s.t.a.t. per l'anno 2021 e che i ricorrenti, non riuscendo a coprire le spese mensili della vita quotidiana, sono costretti a chiedere aiuto ai parenti prossimi.

Per questi motivi, il piano di liquidazione predisposto dal Gestore della crisi prevede la vendita dell'immobile sito in Piobbico, via Pascoli n. 2/A, facente capo ai ricorrenti, del valore di €97.000,00, nonché della quota di 1/3 dell'appartamento sito in Piobbico, via Kennedy, previa accettazione dell'eredità dei genitori dello Scipioni. L'O.c.c. prevede che vengano esclusi dalla liquidazione: l'intero stipendio di Gioacchino Scipioni (su cui grava già pignoramento mobiliare presso terzi pari ad un quinto) ed il saldo presente sul conto corrente aperto con la BPER (pari ad €6,12), lo stipendio percepito a titolo di lavoro occasionale da Claudia Ubaldi ed il saldo minimo presente sul conto corrente postale (attualmente pari a €0,00), il saldo del libretto postale intestato a Simonetta Scipioni e Maria Luisa Smacchia, nella quota di devoluzione a Gioacchino Scipioni (portante un saldo di €85,20) ed il saldo del conto corrente BPER intestato a Giovanni Scipioni, nella quota di devoluzione a Gioacchino Scipioni (portante un saldo di €34,80).

Il piano di liquidazione prevede, tramite la liquidazione, il pagamento integrale del compenso dell'O.c.c., del legale e del liquidatore in prededuzione, il pagamento integrale o parziale dei creditori ipotecari e, in ultima battuta, dei creditori chirografari.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una



sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio dei debitori, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale. Vanno invece esclusi dalla liquidazione i redditi percepiti dai ricorrenti, dal momento che questi già ora sono di importo talmente basso da non permettere il sostentamento del nucleo familiare ed il pagamento delle spese mensili della vita quotidiana, tanto che i ricorrenti devono ricorrere ad un aiuto da parte di familiari. Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Gioacchino Scipioni, nato a Piobbico il 27 aprile 1967, e di Claudia Ubaldi, nata a Cagli l'8 novembre 1977;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata, a cura del liquidatore, al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 31 maggio 2024

Il Giudice relatore

Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente

Dott. Egidio de Leone

